

531/2025  
Sent. n.



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**LA CORTE DEI CONTI**  
**SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO**

In composizione monocratica nella persona del Consigliere Dott. Francesco Maffei, in funzione di Giudice unico delle pensioni, ha pronunciato la seguente

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

**SENTENZA**

nel giudizio iscritto al n. **79112** del registro di Segreteria, introdotto con ricorso depositato in data 31.08.2021 dal Sig. XX (omissis), nato a omissis il omissis, ivi residente alla via omissis n. omissis, rappresentato e difeso, giusta delega in calce al ricorso, dall'Avv. Andrea Mignelli (andreamignelli@ordineavvocatiroma.org), presso il cui studio elegge domicilio in Roma, alla via Luigi Chiarelli n. 6.

**contro**

- **INPS - Gestione dipendenti pubblici** - in persona del Presidente e legale rappresentante p.t., con sede legale in Roma, alla via Ciro il Grande, n. 21;

- **INPS - Gestione dipendenti pubblici - Filiale di Coordinamento Roma Montesacro, L.P.S. Pensioni Dipendenti Pubblici** - in persona del Presidente e legale rappresentante p.t., con sede in Roma alla via Carlo Spegazzini n. 66.

**VISTO** l'atto introduttivo del giudizio;

**VISTO** il decreto di assegnazione del giudizio dell'11.11.2022;

**VISTI** gli altri atti e documenti di causa;

**UDITO** all'udienza del 16 dicembre 2025, con l'assistenza del Segretario, Dott.ssa Sara Dima, l'Avv. Annalisa Giacchino, su delega dell'Avv. Andrea Mignelli, per il ricorrente, e l'Avv. Andrea Botta, per l'INPS.

Considerato in

### **FATTO**

Con il ricorso in epigrafe, il ricorrente chiede di accertare, previa acquisizione di parere medico-legale, il suo diritto alla pensione di reversibilità della pensione diretta di cui era titolare la madre, stante l'assoluta inabilità al lavoro all'epoca del decesso della stessa (omissis).

A questo fine, nel ricorso viene rappresentato che:

- il ricorrente, in data 25.02.2020, ha presentato all'INPS domanda di riconoscimento del diritto alla pensione di reversibilità quale figlio inabile della Sig.ra YY, nata a omissis (omissis) il omissis e deceduta a omissis il omissis, già titolare di pensione diretta n. 12142922 dal 31.12.1979;
- all'epoca del decesso della genitrice, il ricorrente era assolutamente e permanentemente inabile al lavoro non essendo in grado di dedicarsi ad un'attività lavorativa utile e idonea a soddisfare in modo normale le primarie esigenze di vita in quanto affetto dal seguente quadro patologico: *“Grave obesità (BMI=40,74) con severe complicanze artrosiche,*

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

*gonartrosi > a destra in esiti di pregressa meniscectomia e sinoviectomia artroscopica, coxoartrosi bilaterale, spondiloartrosi con segni di instabilità su base degenerativa con claudicatio neurogena e capacità deambulatoria gravemente ridotta. Cardiopatia ischemica in pregresso IMA (età giovanile). Turbe diffuse della ripolarizzazione ventricolare. Sclerosi aortica. Iperensione arteriosa in scarso controllo farmacologico e ripetuti episodi di TIA. Diabete mellito di tipo II, n.i.d.. Ipercolesterolemia familiare eterozigote. Enfisema polmonare con bronchiectasie in asma allergico e OSAS. Parestesie e nevralgia del trigemino (a destra) post erpetica in esito ad infezione da Herpes Zoster. Disturbo depressivo maggiore e disturbo d'ansia generalizzato con somatizzazioni, agorafobia e disturbi dell'alimentazione (bulimia) in terapia farmacologica continuativa. Nefrolitiasi sinistra con incontinenza urinaria saltuaria. Emicrania senza aurea in trattamento farmacologico. Diverticolosi e poliposi del colon e del retto, con prolasso rettale e congestione emorroidale", come da documentazione e da relazione medico-legale, depositata agli atti e da intendersi parte integrante del ricorso;*

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

- l'INPS, a seguito di visita presso la Commissione Medica Collegiale di Verifica di Roma (ASL RM 1) del 24.11.2020, rigettava la domanda in quanto il ricorrente non veniva riconosciuto inabile in modo assoluto e permanente a proficuo lavoro alla data del decesso della madre;
- il verbale della sopra citata Commissione non veniva allegato al provvedimento di diniego;
- in data 06.04.2021, il ricorrente presentava ricorso amministrativo avverso il suddetto provvedimento negativo.

Il ricorrente ritiene di possedere tutti i requisiti per accedere alla pensione di reversibilità e fa presente che, a decorrere dal 26.06.2019, percepisce pensione di invalidità essendo stato riconosciuto invalido civile totale al 100%, come da documentazione depositata agli atti.

Con nota depositata in data 23.05.2023, l'INPS si è costituito ribadendo la mancanza del requisito sanitario richiesto per accedere alla pensione di reversibilità.

Con ordinanza n. 192/2023 del 09.06.2023, questo Giudice Unico, richiedeva alla Sezione speciale del Collegio Medico Legale dello Stato Maggiore della Difesa, istituita presso la Corte dei conti di Roma, un motivato parere medico-legale, riguardo alla sussistenza o meno, in capo al ricorrente, all'epoca del decesso della genitrice (omissis), del requisito della "inabilità a qualsiasi proficuo lavoro", alla luce delle infermità delle quali il ricorrente risultava affetto.

In data 23.09.2025, l'Organo di consulenza incaricato depositava il parere richiesto con il quale veniva riconosciuta la sussistenza, all'epoca del decesso della genitrice, di tutti i requisiti dell'inabilità a qualsiasi proficuo lavoro da parte del ricorrente.

All'udienza odierna, parte attrice ha insistito per l'accoglimento del ricorso, controparte si è riportata agli atti.

Al termine della discussione, la causa è stata posta in decisione.

### **MOTIVI DI DIRITTO**

1. Oggetto del presente giudizio è l'accertamento del diritto del ricorrente alla pensione di reversibilità della pensione diretta di cui era titolare la madre, previo riconoscimento della sussistenza del requisito

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

sanitario dell'“inabilità a qualsiasi proficuo lavoro”, alla data del decesso della dante causa (omissis).

2. La disciplina di riferimento è contenuta negli artt. 82, 85, 86 e 194 del d.P.R. 29 dicembre 1973 n. 1092.

In particolare, l'art. 82, primo comma, del d.P.R. cit. stabilisce che gli orfani minorenni del dipendente civile o militare, ovvero del pensionato hanno diritto alla pensione di reversibilità; la pensione spetta anche agli orfani maggiorenni inabili a proficuo lavoro o in età superiore a sessanta anni, conviventi a carico del dipendente o del pensionato e nullatenenti.

|                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Il successivo articolo 85, comma 1, prevede che il requisito della vivenza a carico sussista allorché il dante causa forniva, in tutto o in parte preponderante, i necessari mezzi di sussistenza.

Inoltre, l'articolo 86, comma 1, dispone che *“le condizioni soggettive previste per il conseguimento del diritto al trattamento di reversibilità devono sussistere al momento della morte del dipendente o del pensionato”*.

Il quadro normativo è poi integrato dall'art. 13 del R.D.L. 14.04.1939, n. 636, convertito dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272, sostituito dall'art. 2, della legge 4 aprile 1952, n. 218 e dall'art. 22, della legge 21 luglio 1965, n. 903, secondo cui spetta la pensione al figlio superstite che, al momento della morte del pensionato, non abbia superato l'età di 18 anni o al figlio di qualunque età riconosciuto inabile al lavoro.

L'art. 8 della legge 12 giugno 1984, n. 222 stabilisce, poi, che *“ai fini dell'applicazione degli articoli 21 e 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903, e successive modificazioni ed integrazioni, ... si considerano inabili le persone*

*che, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, si trovino nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa".*

A sua volta, l'articolo 22 della legge n. 903/1965 prevede che gli orfani maggiorenni inabili *"si considerano a carico dell'assicurato o del pensionato se questi, prima del decesso, provvedeva al loro sostentamento in maniera continuativa"*.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

3. In relazione alla sussistenza dei requisiti previsti *ex lege* per il riconoscimento della prestazione pensionistica richiesta, ritiene questo Giudice Unico che, dalla documentazione depositata da parte del ricorrente risulti provato sia il requisito della convivenza del ricorrente con la madre sia l'ulteriore requisito della cd. *vivenza a carico*; requisiti dei quali, comunque, la controparte non ha negato la sussistenza.

4. In ordine alla sussistenza del requisito sanitario, risulta decisivo il parere medico legale acquisito a seguito dell'ordinanza n.192/2023 secondo il quale, il ricorrente, al momento del decesso della dante causa, avvenuto il omissis, era in possesso del requisito della inabilità a qualsiasi proficuo lavoro in quanto il ricorrente presenta e presentava, alla data di interesse, infermità e menomazioni che pregiudicavano e pregiudicano maggiormente la sua capacità lavorativa, determinando una totale inabilità a proficuo lavoro alla data del decesso della genitrice.

Questo parere risulta condivisibile in quanto appare correttamente formulato e supportato dalla documentazione presente in atti.

Le conclusioni cui è pervenuto il consulente tecnico sono sorrette da

esaurienti e convincenti argomentazioni di carattere scientifico per cui meritano di essere condivise e non si ravvisano ragioni in base alle quali discostarsene, anche in considerazione della circostanza che non sono state sollevate contestazioni dalla controparte.

5. Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, il ricorso deve essere accolto e, per l'effetto, va riconosciuto il diritto del Sig. XX all'attribuzione della reversibilità della pensione n. 12142922, a partire dal 23.02.2020 (vale a dire dal giorno successivo alla data del decesso del dante causa, giusto l'art. 191, comma 2, d.P.R. n. 1092/1973).

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

6. Quanto agli accessori, accanto al riconoscimento delle somme spettanti, per i ratei arretrati, vanno riconosciuti gli interessi legali da corrispondere dalle singole scadenze debitorie fino al soddisfo nonché – ove eventualmente eccedente la misura degli interessi legali e per l'importo differenziale, calcolato anno per anno, rispetto all'ammontare degli interessi stessi – la rivalutazione monetaria, secondo gli indici ISTAT, maturati e maturandi sino al dì dell'effettivo soddisfo.

7. In relazione alla regolazione delle spese, nulla per quelle di giudizio, tenuto conto della gratuità del giudizio pensionistico; quelle di lite, in ragione del principio della soccombenza, sono liquidate nell'importo di € 800,00, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15% del predetto compenso, IVA e CPA come per legge, da liquidarsi a favore dell'Avv. Andrea Mignelli, dichiaratosi antistatario.

## PQM

La Corte dei conti - Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio - in composizione di Giudice Unico per le pensioni, definitivamente pronunciando:

- accoglie il ricorso nei termini di cui in parte motiva;
- condanna l'INPS alla refusione delle spese di lite quantificate in € 800,00, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15% del predetto compenso, più IVA e CPA, da corrispondere a favore dell'Avv. Andrea Mignelli, dichiaratosi antistatario.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 16 dicembre 2025.

ALESSANDRO  
VINICOLA  
CORTE DEI  
CONTI  
18.12.2025  
12:36:38  
GMT+01:00

Il Giudice

(Dott. Francesco Maffei)

f.to digitalmente

Pubblicata mediante deposito in Segreteria  
il 18.12.2025

per il Dirigente

F.to digitalmente

DECRETO

dott. Alessandro VINICOLA

Il Giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'articolo 52 d.lgs.

30.6.2003, n. 196, dispone che, a cura della Segreteria di questa Sezione, venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 nei riguardi del ricorrente ed eventuali danti e aventi causa.

Il Giudice

(Dott. Francesco Maffei)

(f.to digitalmente)

In esecuzione di quanto disposto dal G.M., ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, in caso di diffusione dovranno essere omesse le generalità e tutti gli ulteriori elementi

identificativi del ricorrente, nonché di eventuali danti ed aventi causa.

In caso di  
diffusione,  
omettere le  
generalità e  
gli  
identificativi  
dell'interessa  
to,  
dell'art.  
c. 3

D.Lgs.

3